

AGENZIA PROVINCIALE PER
LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

A seguito della deliberazione di Giunta provinciale n. 1119 di data 11 maggio 2001, con la quale l'A.P.R.A.N. è stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato dell'accordo relativo al secondo biennio economico 2000 – 2001 del comparto Scuola – area del personale docente della scuola a carattere statale della Provincia autonoma di Trento, il giorno 16 maggio 2001, alle ore 11.00, nella sala vetri di Piazza Fiera, 3 a Trento, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale composta da:

sig. Ferruccio Demadonna	- presidente
dott. Franco Zeni	- componente
dott. Silvio Fedrigotti	- componente
prof. Mario Pederzolli	- componente aggiunto

e la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali:

C.G.I.L. – Scuola (firmato)
C.I.S.L. – Scuola (firmato)
U.I.L. – Scuola (firmato)
CONF.S.A.L. - S.N.A.L.S. (non firmato)
GILDA degli Insegnanti (non firmato)

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'accordo relativo al secondo biennio economico 2000 – 2001 del comparto Scuola – area del personale docente della scuola a carattere statale della Provincia autonoma di Trento.

**ACCORDO RELATIVO AL SECONDO BIENNIO ECONOMICO 2000 – 2001 DEL
COMPARTO SCUOLA – AREA DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA A CARATTERE
STATALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

**Art. 1
Aumenti della retribuzione base**

1. Gli stipendi tabellari previsti dall'art. 40 del CCNL 26.5.1999 sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste.
2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite nella Tabella B.

**Art. 2
Effetti dei nuovi stipendi**

1. Gli incrementi stipendiali di cui all'art. 1 hanno effetto integralmente sulla 13^{ma} mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'equo indennizzo e sull'assegno alimentare.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 1 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

**Art. 3
Retribuzione professionale docenti**

1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico, sono attribuiti al personale docente compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1 si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 1 dell'Accordo provinciale stralcio di data 7 dicembre 1999, che viene soppresso. Nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità, con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D, del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 23 e 25 del CCNL 4.8.1995.

Art. 4
Personale con contratto a tempo determinato

1. Le disposizioni di cui all'art. 26 del CCNL 4.8.1995 in materia di infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio, in quanto dirette alla generalità del personale della scuola, si applicano anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato, nei limiti della durata della nomina.

TABELLA A**AUMENTI POSIZIONI STIPENDIALI DALL'1.7.2000**

	Docente scuola mat. ed elem.	Docente dipl. istituti sec. II grado	Docente scuola media	Docente laur. istituti sec. II grado
da 0 a 2	30.000	30.000	32.000	32.000
da 3 a 8	31.000	31.000	33.000	34.000
da 9 a 14	33.000	33.000	36.000	37.000
da 15 a 20	36.000	36.000	40.000	41.000
da 21 a 27	39.000	40.000	43.000	45.000
da 28 a 34	42.000	43.000	46.000	48.000
da 35	44.000	45.000	48.000	51.000

AUMENTI POSIZIONI STIPENDIALI DALL'1.1.2001

	Docente scuola mat. ed elem.	Docente dipl. istituti sec. II grado	Docente scuola media	Docente laur. istituti sec. II grado
da 0 a 2	50.000	50.000	54.000	54.000
da 3 a 8	52.000	52.000	56.000	58.000
da 9 a 14	56.000	56.000	61.000	62.000
da 15 a 20	61.000	61.000	67.000	69.000
da 21 a 27	65.000	68.000	72.000	76.000
da 28 a 34	70.000	72.000	77.000	81.000
da 35	73.000	76.000	81.000	85.000

TABELLA B**POSIZIONI STIPENDIALI DALL'1.1.2001**

	Docente scuola mat. ed elem.	Docente dipl. istituti sec. II grado	Docente scuola media	Docente laur. istituti sec.II grado
da 0 a 2	18.406.000	18.406.000	20.885.000	20.885.000
da 3 a 8	19.237.000	19.237.000	21.807.000	22.777.000
da 9 a 14	21.797.000	21.797.000	24.820.000	25.804.000
da 15 a 20	24.787.000	24.787.000	28.289.000	29.538.000
da 21 a 27	27.689.000	29.114.000	31.657.000	34.294.000
da 28 a 34	30.552.000	31.953.000	34.961.000	37.410.000
da 35	32.684.000	34.110.000	37.410.000	39.894.000

TABELLA C**RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI**

	INCREMENTO BIENNIO 2000- 2001 (art. 3, comma 1)		COMPENO INDIVIDUALE ACCESSORIO (art. 1 accordo prov.le stralcio 7.12.1999)		RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI (1) dal 1.1.2001
da 0 a 14 (2)	120.000	+	96.000	=	216.000
da 15 a 27	173.000	+	96.000	=	269.000
da 28	205.000	+	96.000	=	301.000

(1) Comprende ed assorbe il compenso individuale accessorio

(2) Incluso il personale a tempo determinato